

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA PER

L'OPERATIVITÀ DEL FONDO SICILIA EX ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO

2019 N. 1 C/O IRFIS FINSICILIA S.P.A.

TRA

**L'IRFIS - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A.** (C.F. 00257940825), con sede legale in via Giovanni Bonanno, 47 - 90143 Palermo, di seguito per brevità denominato "Ente", rappresentata da ..... nato a ..... ( ) il ..... nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente Gestore del Fondo Sicilia ex art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1 Organismo Strumentale della Regione Siciliana (C.F. Regione siciliana 80012000826) ed in relazione a quanto previsto all'art. 3 della Convenzione per il regolamento delle attività del Fondo Sicilia tra la Regione Siciliana-Assessorato regionale dell'Economia e l'Irfis FinSicilia S.p.A. stipulata il 18 settembre 2019, aggiornata in ultimo in data 30 settembre 2020

E

La Banca \_\_\_\_\_ **S.p.A.** (di seguito denominato "Cassiere") con sede legale in \_\_\_\_\_, Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, C.F./P.IVA n. \_\_\_\_\_ rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Procuratore Speciale autorizzato alla firma del presente atto giusta procura speciale Rep. n. \_\_\_\_\_ raccolta \_\_\_\_\_ a rogito del notaio in \_\_\_\_\_ Dott. \_\_\_\_\_, registrata a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ Serie \_\_\_\_\_.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA)

1. Con la presente convenzione, l'Ente affida al Cassiere il proprio Servizio di Cassa per il periodo 2025-

2029.

2. Il Cassiere si impegna a svolgere il Servizio in conformità con le vigenti disposizioni di legge e secondo le modalità ed alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione.

3. L'Ente, ai sensi dell'art. 120 commi 10 e 11 D. Lgs. 36/2023, si riserva di esercitare l'opzione della proroga tecnica per il periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi che il Cassiere è tenuto ad accettare alle condizioni vigenti. Tale proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione del Cassiere subentrante.

4. Nella ipotesi in cui alla scadenza della convenzione (ovvero scaduti i termini della proroga di cui al precedente comma) non sia stato individuato dall'Ente, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio di Cassa, il Cassiere uscente assicura la continuità gestionale per l'Ente fino alla nomina del nuovo Cassiere. Ricorrendo tali ipotesi, le Parti concorderanno le condizioni anche economiche di esecuzione del servizio di Cassa.

5. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorare lo svolgimento.

6. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedere con scambio di lettere, anche a mezzo PEC, sottoscritte digitalmente.

## Art. 2

### (CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO)

1. Lo scambio degli Ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento tra l'Ente e il Cassiere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia. I flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono costituiti da: Mandati e Reversali che possono contenere una o più "disposizioni". Per quanto concerne gli OPI, per il pagamento

di fatture commerciali devono essere predisposti singoli ordinativi. Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si considera l'Ordinativo nella sua interezza.

2. L'ordinativo è sottoscritto - con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dall'Ente e da questi autorizzati alla firma degli Ordinativi inerenti alla gestione del servizio di cassa. L'Ente, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici, previo invio al Cassiere della documentazione di cui al successivo art. 6. L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Cassiere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.

3. Ai fini del riconoscimento dell'Ente e per garantire e verificare l'integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, ciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall'Ente nelle forme prescritte, provvede a conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno.

4. L'OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario secondo le Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+.

5. La trasmissione e la conservazione degli Ordinativi compete ed è a carico dell'Ente il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate in materia dagli organismi competenti.

6. Il Cassiere, all'atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OPI, provvede a rendere disponibile alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso. Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Cassiere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette a SIOPE+, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell'acquisizione, segnalando gli Ordinativi presi in carico

e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l'acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l'eseguibilità dell'ordine conferito, previsti al successivo art. 5.

7. I flussi inviati dall'Ente tramite la piattaforma SIOPE+ entro l'orario concordato con il Cassiere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo per il Cassiere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Cassiere oltre l'orario concordato saranno presi in carico nel giorno lavorativo successivo.

8. L'Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di Ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino Ordinativi già eseguiti dal Cassiere, non sarà possibile accettare l'annullamento o la variazione della disposizione e delle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell'Operazione di Pagamento.

9. A seguito dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento, il Cassiere predispone ed invia giornalmente alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e scarico, la conferma dell'esecuzione degli Ordinativi; in caso di Pagamento per cassa, la Quietanza del creditore dell'Ente, raccolta su supporto separato, è trattenuta tra gli atti del Cassiere.

10. Nelle ipotesi eccezionali (ad esempio per erogazioni aventi carattere di urgenza) ovvero per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulta impossibile l'invio degli Ordinativi, l'Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al Cassiere le sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d'urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Cassiere a seguito di tale comunicazione eseguirà i Pagamenti tramite Provvisori di Uscita. L'Ente è obbligato ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di impedimento.

11. Il Cassiere si impegna a mettere a disposizione un servizio di home-banking, con possibilità di interrogazione on-line di più soggetti in contemporanea, autorizzati dall'Ente, per la visualizzazione in

tempo reale della documentazione inerente il servizio di Cassa e di tutte le informazioni relative alle operazioni poste in essere con riferimento allo stato di esecuzione degli ordinativi di incasso e pagamento.

#### Articolo 3

##### (OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE)

1. Il Servizio di cassa che forma oggetto della presente Convenzione comprende la riscossione delle entrate previa emissione di ordine di riscossione, il pagamento delle spese previa emissione di ordine di pagamento.

2. Il Servizio di cassa è disimpegnato dal Cassiere nei propri locali con orario identico a quello osservato per le operazioni bancarie.

#### Articolo 4

##### (RISCOSSIONI)

1. L'Ente delega ad incassare tutte le somme, ad essa spettanti a qualsiasi titolo e causa, il Cassiere, sul conto corrente di cassa dell'Ente riferito al Fondo Sicilia ex art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1, con valuta stesso giorno dell'operazione, demandando allo stesso la facoltà di rilasciare, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria.

2. Le entrate sono rimosse in base a ordinativi di incasso (reversali), singoli o cumulativi con allegato, emessi dall'Ente e inviati tramite OPI, sottoscritti con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall'Ente e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa. L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Cassiere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Le reversali saranno, di norma, caricate in procedura entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico da parte del Cassiere.

3. Il Cassiere, anche in assenza della preventiva emissione della reversale, è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente contro il rilascio di ricevuta

contenente, oltre alla causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso, il quale emette le relative reversali entro cinque giorni dalla segnalazione e comunque entro il mese in corso.

#### Art. 5

#### (PAGAMENTI)

1. I pagamenti sono effettuati dal Cassiere sul conto corrente di cassa dell'Ente riferito al Fondo Sicilia ex art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1, con valuta stesso giorno dell'operazione, in base a ordinativi di pagamento (mandati), singoli o cumulativi con allegato, emessi dall'Ente e inviati tramite OPI, sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall'Ente e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa. L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Cassiere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma.

2. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo o lavorativo bancario successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico da parte del Cassiere.

3. L'estinzione dei Mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente.

4. A seguito dell'avvenuto pagamento il Cassiere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predisponde ed invia all'Ente un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente la conferma, a comprova e scarico, dell'esecuzione dell'OPI; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore è raccolta su foglio separato ed è trattenuta tra gli atti del Cassiere.

5. L'Ente si impegna ad annullare tramite OPI i mandati non estinti alla data del 31 dicembre.

#### Art. 6

#### (FIRME AUTORIZZATE)

L'Ente si impegna a comunicare preventivamente al Cassiere le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento, nonché,

tempestivamente, tutte le successive variazioni, corredando le comunicazioni stesse delle copie delle deliberazioni degli Organi competenti.

#### Articolo 7

##### (ESERCIZIO FINANZIARIO)

La gestione finanziaria dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

#### Articolo 8

##### (TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI)

1. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dall'Ente al Cassiere tramite OPI e secondo le regole tecniche e gli standard emanati dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

2. Il Cassiere rende disponibile all'Ente il giornale di cassa secondo le prescrizioni contenute nello specifico allegato tecnico di cui alle Linee Guida di AgID e, al fine di consentire la periodica verifica di cassa, mette a disposizione dell'Ente l'elenco delle operazioni di entrata e di uscita eseguite in conto sospesi e non ancora regolarizzate ed il riepilogo degli ordinativi di riscossione e di pagamento ancora da eseguire.

3. A chiusura di ciascun anno, il Cassiere trasmette all'Ente il foglio dell'estratto conto regolato per capitale e interessi.

4. L'Ente è tenuto a verificare i giornali di cassa ed il foglio dell'estratto conto, trasmessi dal Cassiere, segnalando, per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.

#### Articolo 9

##### (SPESE DI TENUTA CONTO - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE – COMPENSI)

1. Il Servizio di cui alla presente Convenzione viene svolto dal Cassiere gratuitamente. Resta, peraltro, inteso che per tutte le operazioni ed i servizi accessori derivanti dalla presente Convenzione e/o non espressamente previsti dalla Convenzione stessa, il Cassiere applica i diritti e le commissioni previste per

la migliore clientela.

2. Il Cassiere ha diritto al rimborso, con periodicità annuale, delle spese vive sostenute e delle spese per bolli di quietanza di cui non fossero provvisti i mandati di pagamento. Il Cassiere procede di iniziativa alla contabilizzazione sul conto di cassa delle predette spese, trasmettendo all'Ente apposita nota-spese.

#### Articolo 10

##### (TASSO CREDITORE)

1. Il tasso d'interesse creditore da applicarsi sulle giacenze di conto corrente, sulla base di quanto previsto dalla Convenzione per il regolamento delle attività del Fondo Sicilia tra la Regione Siciliana e l'Irfis FinSicilia S.p.A. del 18/09/2019 aggiornata in ultimo il 30/09/2020 è pari al tasso BCE vigente tempo per tempo e non inferiore allo zero percento (0%).

2. Le disponibilità finanziarie dell'Ente devono essere depositate esclusivamente presso il Cassiere; eventuali operazioni di reimpiego dovranno essere condivise da entrambe le Parti.

3. La liquidazione degli interessi creditori avrà luogo annualmente, in forma automatica, secondo quanto stabilito dall'art. 120 del Testo Unico Bancario come modificato dall'art. 17 bis del D.L. 18/2016.

#### Articolo 11

##### (CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI)

1. Per gli effetti della presente Convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente ed il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

- per l'Ente: IRFIS - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A. Via Giovanni Bonanno, 47 - 90143 Palermo;

- per il Cassiere: \_\_\_\_\_ S.p.A. – Agenzia n. \_\_\_\_ di Palermo sita in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_.

2. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di Palermo.



Articolo 12

(TRATTAMENTO DATI PERSONALI)

1. Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss. mm. e ii., le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Cassiere viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dall'Ente.

Art. 13

(OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI)

Il Cassiere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Cassiere si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Palermo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 14

(SPESE DI STIPULAZIONE E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE)

Le spese di stipulazione della presente Convenzione sono a carico del Cassiere.

La presente Convenzione verrà registrata solo nel caso in cui insorgano controversie tra le Parti e l'onere economico di tale registrazione resterà a carico della parte soccombente.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER L'IRFIS  
FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA S.p.A.

IL Legale RAPPRESENTANTE

PER IL GESTORE  
S.p.A.

IL PROCURATORE SPECIALE